



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica "Luigi Rizzo" di Riposto (CT)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2017

Norme per la tutela e la valorizzazione degli Istituti scolastici storici

ONOREVOLI SENATORI! - Il presente disegno di legge ha lo scopo di tutelare e valorizzare gli istituti scolastici di più antica tradizione e costruzione presenti sul territorio nazionale. Tali istituti rispecchiano ancora oggi la cultura di alcuni secoli fa, ed è proprio per tale ragione che si chiede siano utilizzati per diversi scopi, non solo formativi ma anche culturali e turistico - ricreativi. L'esperienza ci insegna che queste scuole quando vengono aperte alla fruizione pubblica, come ad esempio in occasione delle giornate del Fai, hanno attirato l'attenzione dei cittadini che numerosi, visitano le strutture e le attrezzature presenti, quasi come fossero dei musei. Possiamo considerare, ai fini del presente disegno di legge, istituto scolastico storico quello fondato in un arco di tempo che va dal 1500 al 1800, che grazie alla raccolta di documentazione storica ed esposizioni di fatti, strumenti ed attrezzature secondo una linea di sviluppo cronologica, rappresenta realmente la storicità. Oggi, tra gli istituti scolastici più antichi e celebri d'Italia ancora in attività, autentici e formativi a riconoscere la validità dell'istruzione scolastica, ne ricordiamo alcuni in ordine cronologico dalla loro fondazione, senza che questo voglia essere un elenco esaustivo, ricordiamo tra gli altri il Liceo classico Cavour (Torino), le cui origini risalgono al 1568; il Liceo classico Beccaria (Milano), istituito nel 1603; l'Istituto tecnico nautico Luigi Rizzo (Riposto), fondato nel 1820; il Liceo classico Massimo D'Azeglio (Torino), istituito nel 1831; il Liceo Galvani (Bologna), fondato nel 1860; e tanti altri ancora. Per la finalità di cui al presente disegno di legge, dunque, si chiede che questi istituti siano equiparati a musei nazionali e internazionali ai fini di mostrare stru-

menti ed edifici di antica memoria. Che siano censiti ed iscritti in un pubblico registro nazionale, che vengano recuperate e ristrutturate le strutture, sia per la sicurezza che per la fruibilità. Che vengano repertati e recuperati cimeli, biblioteche, attrezzature e arredi presenti al loro interno. Che siano valorizzati ed utilizzati per fini turistici e culturali, compatibilmente con le attività didattiche svolte al loro interno. Infine, ci auspichiamo che gli istituti scolastici storici per la loro data di fondazione, per la loro cultura esistenziale, per i loro vissuti e le testimonianze raccolte, continuino a essere motivo di orgoglio per l'Italia e che siano valorizzati e conservati come bene culturale prezioso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Finalità)

1. Finalità della presente legge è la tutela e la valorizzazione degli Istituti scolastici storici presenti sul territorio nazionale. Tale tutela è realizzata prioritariamente attraverso il recupero delle infrastrutture scolastiche ed annessi arredi e strumenti.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per “istituto scolastico storico” ogni scuola pubblica secondaria di secondo grado, fondata tra il 1500 e il 1899 ed ancora in attività.

Art. 3

(Attuazione)

1. Entro diciotto mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) censisce gli Istituti scolastici storici fondati in un periodo compreso fra il 1500 e il 1899 presenti sul territorio nazionale;

b) istituisce il Registro nazionale degli istituti scolastici storici. L'iscrizione equipara l'istituto a museo nazionale.

2. Ai fini della presente legge le competenze in materia di edilizia scolastica sono trasferite ai comuni.

Art. 4

(Tutela degli Istituti scolastici storici)

1. I comuni in cui hanno sede gli istituti oggetto della presente legge, di concerto con le soprintendenze provinciali e i relativi dirigenti scolastici:

a) valutano lo stato degli edifici e gli interventi di adeguamento alla normativa di sicurezza prevista dal decreto legislativo n.81 del 2008;

b) elaborano un dettagliato piano per il restauro conservativo degli immobili dove hanno sede gli istituti scolastici storici;

c) valutano le attrezzature e gli arredi presenti e determinano gli spazi da adottare alla conservazione dei cimeli storici.

2. Responsabile degli interventi è l'Ufficio tecnico del comune ove è ubicato l'edificio. Il dirigente scolastico assume la funzione di referente privilegiato a cui sarà richiesto di esprimere un parere obbligatorio sugli interventi. Il parere non è vincolante dal punto di vista tecnico.

Art. 5

(Valorizzazione degli Istituti scolastici storici)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge sono individuati i seguenti interventi prioritari:

a) manutenzione, conservazione e possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico-artistico esistenti presenti negli istituti

scolastici storici mediante la fissazione di date e/o periodi che superino di 3 giorni la sospensione delle attività didattiche, come i periodi natalizio, pasquale e similari.

b) interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico e dei beni storico-testimoniali esistenti;

c) attività di formazione, ricerca e documentazione sulla storia dell'istituto, sulle tradizioni e sulla cultura dei luoghi;

d) adeguamento della segnaletica stradale e tabellare al fine di garantire la corretta fruizione turistica degli istituti.

Art. 6

(Sponsorizzazione degli Istituti scolastici storici)

1. Le aziende private o pubbliche e le persone fisiche e giuridiche possono:

a) finanziare interventi di manutenzione, protezione e restauro degli istituti scolastici storici;

b) sponsorizzare la creazione e la realizzazione di percorsi per il turismo compatibilmente con le attività didattiche che si svolgono nella scuola.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono equiparati alle erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dall'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto stabilisce la quota di finanziamento, a valere sul fondo di rotazione della Ragioneria generale dello Stato, destinata alla realizzazione degli interventi previsti nella presente legge.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la copertura del fondo di cui al comma 1.